



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

* * * * *

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

TITOLO II - Proprietà e furti campestri

TITOLO III - Utilizzazione silvo-pastorali ed ambientali

TITOLO IV - Fauna e flora

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

- 1) Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio comunale, l'applicazione e la osservanza delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti e Istituti nell'interesse generale della coltura agraria e forestale.
- 2) Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di promuovere il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e della proprietà silvo - agricola contadina.

Art. 2

- 1) Il Servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
- 2) Il servizio di Polizia Rurale potrà essere effettuato anche da Agenti volontari del Comune, nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi di costituire un corpo di vigilanza con Agenti giurati volontari a ciò destinati.

Art. 3

- 1) Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della Legge 20/03/1965, n°2248 allegato f, per assicurare il transito sulle strade comunali e rurali.

TITOLO II

Proprietà e furti campestri

Art. 4

- 1) Coloro che attraverseranno o comunque si introdurranno nel fondo altrui recintati, senza il consenso del proprietario, arrecando danni, saranno soggetti all'applicazione di sanzione amministrativa, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 637 del C.P. e la rivalsa dei danni.

Art. 5

- 1) Il diritto di passaggio sul fondo altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, e con mezzi meccanici ad uso agricolo, specie se in presenza di frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte e sufficienti a prevenire danni che possono essere cagionati alle altrui proprietà.
- 2) E' vietato introdurre o lasciare scorrazzare sulle proprietà altrui animali domestici, in modo da arrecare danni alle semine, ai raccolti e alla fauna selvatica.

Art. 6

- 1) Senza il consenso del proprietario é vietato asportare beni di qualsiasi genere dai fondi altrui.

TITOLO III

UTILIZZAZIONE SILVO-PASTORALI ED AMBIENTALI

Art. 7

- 1) E' vietata ogni azione, non inevitabile, che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale.

Art. 8

- 1) Per quanto concerne la conservazione del paesaggio, dei boschi, dei pascoli, delle acque, della flora e della fauna, oltre le leggi che regolano le singole materie, valgono le norme contenute nel presente Regolamento.
- 2) Il Sindaco ha la facoltà di intervenire in ogni caso di azione diretta a deterioramento dell'ambiente, con ordinanze da assumere ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9

- 1) L'utilizzazione dei boschi (impianti, coltura e governo, taglio, carbonizzazione, ecc.), il dissodamento dei terreni, l'esercizio di cave, ecc., sono regolati dalle norme di legge e dai Regolamenti vigenti.
- 2) I proprietari di fondi che intendono utilizzare piante radicate sulla loro proprietà confinanti con terreni di proprietà comunale, ove manchino i termini, prima di procedere al taglio, debbono richiedere al Comune la delimitazione dei confini, onde evitare ogni sconfinamento sulla proprietà comunale.
- 3) Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da £. 100.000 (€ 51,645) a £. 500.000 (€ 258,228), salvo l'indennizzo al Comune del danno eventualmente cagionato e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 10

- 1) Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, dovrà essere effettuato solo lungo i canali o vie centrali del bosco e dovrà comunque essere condotto in modo da non produrre eventuali danni ai terreni circostanti. La ramaglia e i residui di lavorazione dovranno essere portati fuori bosco, distrutti o triturati sul posto prima della ripresa della vegetazione senza apportare alcun danno alle culture circostanti.

Art. 11

- 1) Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi, dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 892 - 893 - 894 - 895 - 896 del Codice Civile e le norme del codice stradale, ad eccezione del piantamento dei pioppi per cui dovranno osservarsi le seguenti distanze:
 - a) per piantamenti lungo le strade e torrenti metri 3 (tre) dal confine;
 - b) per piantamenti a filari od a boschi a metri 6 (sei) dal confine con le proprietà private.

Art. 12

- 1) E' vietato in qualsiasi periodo stagionale l'accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi.

Art. 13

- 1) L'abbruciamento di residui vegetali dovrà avvenire a distanza non inferiore a metri 100 dai boschi, adottando ogni cautela ed ogni mezzo atto ed efficace a prevenire l'eventuale propagazione del fuoco sui terreni circostanti. Durante l'abbruciamento, é fatto obbligo all'interessato di provvedere, alla presenza di personale sufficientemente dotato di mezzi idonei, al controllo ed eventuale spegnimento delle fiamme. Tale personale dovrà rimanere sul posto fino al totale esaurimento della combustione.

Art. 14

- 1) Particolare prudenza dovrà essere osservata dai fumatori, ai quali é fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano spenti prima di venire gettati al suolo.

Art. 15

- 1) Al fine della prevenzione degli incendi, i proprietari ed i possessori di fondi destinati a prato, sono tenuti a sfalciare l'erba almeno una volta all'anno e provvedere allo smaltimento in maniera corretta.
- 2) A chiunque scorga in un bosco e nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o incustodito, é fatto obbligo di segnalarlo immediatamente al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco o agli altri corpi di Polizia.

Art. 16

- 1) Il pascolo del bestiame dovrà essere esercitato sotto l'osservanza delle norme di legge.

Art. 17

- 1) E' vietato affidare in custodia a persone non adulte ed inidonee, il bestiame inviato al pascolo in siti aperti o comunque non difesi. Il bestiame dovrà comunque essere guidato e custodito in modo da impedire che arrechi molestie e danni a persone, animali e cose.

Art. 18

- 1) Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, né deviare dalle medesime, salvo che nelle località a ciò predestinate, ove dovrà essere diligentemente custodito per prevenire danni di ogni genere.

Art. 19

- 1) I pastori ed i margari transumanti devono, entro otto giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il numero e la specie del bestiame introdotto e il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento dovrà essere denunciato entro le 24 ore al competente Ufficio Comunale.
- 2) I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni dei regolamenti locali d'Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze sindacali in vigore.

Art. 20

- 1) L'esercizio dell'apicoltura, sia nomade che stanziale, dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui al R.D.L. 23/10/1925 n° 2079 e relativo Regolamento approvato con R.D. 17/03/1927 e s.m.i, e della L.R. 3.8.1998, n. 20.

Art. 21

- 1) Al fine di eliminare le cause di inquinamento ambientale, é vietato nelle aree pubbliche l'uso dei diserbanti di ogni sorta ad eccezione di particolari luoghi quali cimiteri e i cigli delle strade pubbliche, come prescritto dalle vigenti leggi.
- 2) E' fatto divieto dell'uso agricolo di anticrittogamici, insetticidi, antiparassitari, ecc., gassosi, liquidi o in polvere, ad alto potere tossico anche per gli animali a sangue freddo o caldo, selvatici o domestici, e per l'uomo.

Art. 22

- 1) Le concimaie ed i depositi di letame devono essere collocati a non meno di 25 metri di distanza dalle abitazioni salvo deroga concessa nel periodo invernale o caso per caso dal Sindaco e costruiti nel rispetto delle norme vigenti.
- 2) Lo spargimento di letame e liquami deve essere effettuato nei giorni feriali secondo il seguente calendario:
 - dal 1° novembre al 28/29 febbraio dalle ore 18,00 alle ore 9,00;
 - dal 1° marzo al 31 ottobre dal dalle ore 22,00 (ventidue) alle ore 7,00 (sette) del mattino.
- 3) L'abbruciamento delle erbacce deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a metri 10 (dieci) dagli immobili di civile abitazione e nelle stesse fasce orarie previste al precedente comma 2.

Art. 23

- 1) I veicoli trasportanti rifiuti vegetali, stallatico, polline ecc., devono essere dotati di validi ripari atti ad impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada ed il carico dovrà essere adeguatamente coperto.

Art. 24

- 1) E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, detriti di qualsiasi specie, lungo e nei corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade e relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo nei luoghi appositamente designati da apposito cartello indicatore dell'autorità comunale.

Art. 25

- 1) E' vietato far scorrere sulla pubblica strada, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acque destinate alla irrigazione o per qualsiasi altro uso.

Art. 26

- 1) E' vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.
- 2) Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco. E' pure vietato condurre a strascico sulle strade di cui al

comma 1., legnami di qualsiasi sorta e dimensione, che possano danneggiare il buono stato delle stesse

Art. 27

- 1) I proprietari ed i detentori di animali a qualsiasi titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso, accertato o sospetto, di malattia infettiva o diffusa degli animali, a norma del T.U. leggi sanitarie.

Art. 28

- 1) Per quanto riguarda la presenza di malattie infettive del bestiame occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n° 320 e s.m.i.
- 2) Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria alla quale viene fatta la denuncia, il proprietario o il detentore degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando in particolar modo la comunanza a mezzo abbeveratoi e corsi d'acqua.
- 3) I proprietari o detentori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità sanitaria locale.

Art. 29

- 1) Lo smaltimento delle carogne e dei residui di macellazione degli animali deve essere effettuato in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 30

- 1) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate. Deve inoltre essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.

TITOLO IV

FAUNA E FLORA

Art. 31

- 1) L'esercizio della caccia e della pesca é consentito su tutto il territorio del Comune con la stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 3) E' sempre vietata la cattura dei piccoli uccelli con qualsiasi mezzo effettuata.
- 3) E' vietato disturbare la fauna di qualsiasi dimensione ed a qualsiasi ordine e specie appartenga.

Art.32

- 1) E' vietata l'uccisione o la cattura del riccio con qualsiasi mezzo ed è altresì vietata la raccolta delle rane e delle lumache.

Art. 33

- 1) La raccolta di tutte le specie della flora spontanea é soggetta alla disciplina stabilita dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.
- 2) Sono comunque vietati l'estirpazione, l'asportazione e il danneggiamento delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi delle specie protette.

Art. 34

- 1) In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, é fatto obbligo al privato o all'Ente interessato del ripristino e ricostruzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione di lavori.

Art. 35

- 1) La raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, muschi, fragole, lamponi, mirtilli, bacche di ginepro, ecc.) é soggetta alla disciplina della Legge Regionale n° 32 del 12/11/1982 e s.m.i..

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

- 1) Chiunque intenda ottenere un permesso, licenza o autorizzazione, di cui al presente Regolamento, deve tempestivamente presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, stesa su competente carta da bollo e corredata dagli atti e documenti caso per caso prescritti o comunque necessari ad indicare chiaramente l'oggetto della domanda.

Art. 37

- 1) I permessi e le licenze hanno durata limitata. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento i permessi e le licenze ed autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per cui sono stati rilasciati. Ove nulla osti, gli atti di cui sopra possono essere rinnovati con domanda scritta dell'interessato.

Art. 38

- 1) L'uso dei permessi, licenze ed autorizzazioni di Polizia Rurale non conforme allo scopo per cui furono rilasciati ed alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte, da' luogo, oltre che alla revoca, anche alla contestazione della violazione.

Art. 39

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito agli Agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste da leggi regionali e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.

- 2) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 40

- 1) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- 2) Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, le violazioni, se non specificato caso per caso, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a £. 125.000 (Euro 64.557) e non superiore nel massimo a £. 600.000 (Euro 309.875).
- 3) La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
- 4) Il provento delle pene pecuniarie per violazione a norme del presente Regolamento è devoluto alla cassa del Comune.

Art. 41

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 42

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello Statuto.